

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 14/10/2025

FATTO

Parte ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni negative a suo carico nei SIC ed in particolare in CRIF, in quanto non precedute da alcun preavviso. Chiede quindi la loro cancellazione, censurando il rifiuto dell'intermediario motivato dalla sussistenza di un idoneo preavviso inviato tramite raccomandata elettronica *TNotice*.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto generico, pretestuoso e privo di fondamento. In particolare, argomenta come segue: (i) le segnalazioni effettuate sono legittime sia sul piano formale che sostanziale; (ii) le segnalazioni traggono origine da un contratto di prestito personale per l'importo di €3.500,00, da rimborsare in 24 rate mensili da €157,83 cad. (contratto n. CIT*JGT), sottoscritto in data 18/07/2022 e dai numerosi ritardi registrati nei pagamenti sin dalla scadenza della sesta rata e protrattisi per lungo tempo; (iii) a parte ricorrente sono state inviate varie comunicazioni, tra cui il preavviso di imminente segnalazione nei SIC, contenente altresì un avviso di segnalazione in Centrale dei Rischi, inviato a mezzo raccomandata elettronica del 22/02/2023 tramite servizio *TNotice*; (iv) stante il protrarsi degli inadempimenti veniva disposta la relativa iscrizione nei SIC; (v) l'utilizzo del sistema di messaggistica istantanea *TNotice* è previsto e disciplinato contrattualmente (art. 9 contratto), con specifica espressa accettazione da parte di parte ricorrente; (vi) i crediti di cui al contratto n. CIT*JGT sono stati ceduti alla società C* s.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione; quest'ultima è divenuta pertanto titolare delle posizioni esame.

DIRITTO

Oggetto del contendere è l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario poiché effettuate in difetto del (solo) presupposto formale. Parte ricorrente, che nulla deduce in merito alla segnalazione in Centrale Rischio, che l'intermediario pur ha dichiarato di aver effettuato, ha prodotto una visura relativa al sistema CRIF aggiornata al 31/07/2023 (riferita ad un arco temporale di 24 mesi, ovvero agosto 2021 – luglio 2023) relativa al contratto di prestito personale sul quale sono maturati gli inadempimenti (e su cui è stata poi effettuata la segnalazione a sofferenza) dalla quale emerge che (i) la prima segnalazione negativa risale al mese di marzo 2023, con indicazione di 2 rate non pagate; (ii) il numero massimo di rate con ritardo è pari a 5; (iii) il credito è stato segnalato a sofferenza nel mese di luglio 2023.

Quanto al preavviso di imminente segnalazione nei SIC l'intermediario ha prodotto una comunicazione inviata tramite raccomandata elettronica con vettore *TNotice* priva di data, spedita in data 22/02/2023, avente come oggetto *"avviso di imminente segnalazione del suo nominativo nel sistema di informazioni creditizie"*, oggetto che compare anche nel certificato di avvenuta consegna della missiva. Tale preavviso risulta inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinario (non certificato) indicato dal ricorrente nel contratto e apparentemente consegnato in data 22/02/2023. Come già rilevato con riferimento ad altri ricorsi aventi ad oggetto la medesima questione, la raccomandata elettronica trasmessa via e-mail con vettore *TNotice*, che viene presentata come una raccomandata elettronica con valore legale anche quanto al contenuto della comunicazione, non pare idonea a provare la effettiva ricezione del preavviso. Difatti, secondo quanto si evince dalle sue caratteristiche, il servizio *TNotice* pare idoneo a provare il contenuto della comunicazione inviata ma non anche l'effettiva ricezione della stessa (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 622/2025 e 2543/2025). Pertanto, ritiene il Collegio che difetti il presupposto formale per la legittimità della segnalazione in CRIF. Per completezza, va anche notato ai fini della tempestività della comunicazione del preavviso che l'intermediario convenuto non ha fornito e videnza del momento in cui la segnalazione è stata resa visibile in CRIF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione in CRIF relativamente ai ritardi di pagamento.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA